

ROMA



Protocollo RC n. 17437/2020

Deliberazione n. 116

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 71

Seduta Pubblica del 30 settembre 2020

Presidenza: DE VITO - SECCIA

L'anno 2020, il giorno di mercoledì 30 del mese di settembre, alle ore 10,09 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 29 settembre, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO, partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 18 Consiglieri:

Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Chiossi Carlo Maria, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Pacetti Giuliano, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio

Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Bernabei, Figliomeni e Marchini hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente Marcello DE VITO assume la presidenza dell'Assemblea.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 149ª proposta nel sotto riportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

149ª Proposta (Dec. G.C. n. 96 del 17 luglio 2020)

Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 30 marzo 2018, e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso che l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni;

con il citato D.P.R. n. 158/1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il cui allegato 1, è stato recentemente modificato dall'articolo 58-quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in società per azione AMA S.p.A. e ha confermato la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, affidando la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione dell'azienda in S.p.A.;

ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997 il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di Igiene Ambientale), con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

con la citata deliberazione consiliare n. 24/2003 la società AMA è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare, come disposto dall'articolo 49, comma 9, del D.Lgs. n. 22/1997;

l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si articola, tra l'altro, nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, Roma Capitale ha istituito nel proprio territorio la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della legge n. 147/2013;

in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi dal 641 al 705 della legge n. 147 del 2013, l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 33 del 18 luglio 2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), entrato in vigore il 1° gennaio 2014, successivamente modificato con deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015 e n. 33 del 30 marzo 2018.

Premesso inoltre che, l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, resta ferma la facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale "...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

l'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013 prevede la facoltà del comune di disporre con regolamento di cui al sopra citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”.

Considerato che, in coerenza con il principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, Roma Capitale intende avvalersi della facoltà di applicare le agevolazioni sulla TARI, previste per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nonché per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

con riferimento alle utenze non domestiche appare opportuno prevedere specifiche categorie tariffarie per le autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali e per gli agriturismi, tenuto conto della reale potenzialità di produzione dei rifiuti delle suddette attività;

nell'ambito della facoltà riconosciuta dall'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, allo scopo di semplificare ed efficientare il procedimento di applicazione dell'esenzione dal pagamento della TARI connessa all'ISEE di cui all'articolo 17 del Regolamento TARI, si ritiene di rimodulare i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di esenzione, prevedendo, tra l'altro, che, a partire dal 2021, l'esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione TARI, ove le condizioni prescritte vengano a mancare;

con riferimento alle disposizioni regolamentari concernenti riduzioni e agevolazioni, si ritiene di prevedere, ove non sia già indicato, che le stesse operano soltanto qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione;

la riforma della riscossione delle entrate degli enti locali prevista dalla legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) comporta la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari che disciplinano i versamenti, l'accertamento e la riscossione coattiva della TARI;

nel rispetto dei principi dettati dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 13 del 30 gennaio 2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma, che, tra l'altro, all'articolo 8 dispone l'abrogazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 2799/1998 e n. 401/2002;

risulta necessario aggiornare i richiami normativi contenuti nelle disposizioni regolamentari alle leggi intervenute successivamente all'adozione del provvedimento oggetto di modifica, nonché intervenire su alcune disposizioni, anche con modifiche di stile, per una più chiara formulazione e razionalizzazione delle stesse;

in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e di adeguare l'operato

dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo.

Dato atto, che ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, l'articolo 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, allineando il termine di approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU e TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 degli Enti locali, fissato al 31 luglio 2020 dall'articolo 107, comma 2, del predetto decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

in virtù di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, il Regolamento concernente la tassa sui rifiuti acquista efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo decreto legge, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui il regolamento si riferisce e che il comune effettui il predetto invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

sempre in base al citato articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti della tassa sui rifiuti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Visto che in data 23 giugno 2020 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Saccotelli";

che in data 23 giugno 2020 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi”;

che in data 30 giugno 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci”.

Acquisito il parere dell'Organismo di Revisione Economico-Finanziario, reso in data 30 luglio 2020 con nota prot. RQ/13064, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che la proposta, in data 5 maggio 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

che dai Consigli dei Municipi II, III, VII, X, XIV e XV non è pervenuto alcun parere;

che i Consigli dei Municipi V, VI, VIII, IX e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

che il Consiglio del Municipio XII, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario senza osservazioni;

che il Consiglio del Municipio I, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole con osservazioni, come segue:

1. “Alla lettera E, art. 11 all'art. 3-bis e 3-ter aggiungere sono escluse dall'esenzione le superfici adibite a via di accesso/ uscita le attività commerciali eventualmente presenti”;
2. “Alla lettera M che si riferisce all'art 17 dopo il comma 5 sono aggiunti i commi 5-bis e 5-ter che prevedono di modificare le modalità di richiesta dell'esenzione rispetto alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 33/2018, prevedendo di non dover presentare ogni anno la richiesta comprovata dagli atti e documenti a corredo ma di farla una sola volta e una volta concessa, si ritiene valida senza bisogno di nuova richiesta fino a che persistano le condizioni di cui al comma 2. Si prevede che siano gli uffici che annualmente controllino l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

Il Consiglio ritiene che tale modifica, visto il persistente grave stato di sottorganico del personale, l'abnorme carico di lavoro che già grava sugli uffici, le continue

modifiche di personale perlopiù non formato, potrebbe portare a errori o omissioni non volute che faciliterebbero l'evasione della tassa”;

3. “All'art. 26 Tabella A. Riguardo ai punti 3 e 4 della Tabella che fanno riferimento a quanto stabilito alla lettera E art 11 commi 3-bis e 3-ter, si ritiene opportuno ripetere quanto previsto dalla delibera rispetto agli spazi per le vie di fuga, altrimenti si potrebbe correre il rischio, per risparmiare poche parole, che il dipendente per quantificare la tassa non si rilegga tutta la delibera ma tenga conto solo di quanto riportato in tabella, potendo così incorrere in errori.

Riguardo al punto 8 che indica la categoria degli alberghi, e delle altre tipologie d'attività recettive, visto che per gli alberghi, giustamente, è prevista una tassa diversa per le loro attività di ristorazione però non si trova equo il fatto che le altre attività recettive che siano b&b, casa vacanza, affitti brevi ecc., godano solo della tariffa più bassa allorché è evidente che anche in queste strutture condotte a scopo di lucro, nelle quali si constata che spesso si stipano più persone possibile, si consumino colazioni, pasti, aperitivi ecc., magari anche invitando amici e parenti e quindi si producano rifiuti alimentari.

È anche noto l'abusivismo dilagante di queste attività, che spesso si porgono come un vero e proprio albergo, anche in aree contingentate e senza affrontarne gli oneri.

A nostro avviso questo trattamento aggraverebbe, quindi, la concorrenza sleale in atto e non sarebbe equo. Quindi occorrerebbe applicare una fascia di tariffa più alta di quella prevista perché a prescindere dall'abusivismo, queste attività, per i motivi predetti, producono rifiuti soprattutto di tipo alimentare di ingente consistenza.

Stesso discorso per il punto 8 A "Agriturismi" andrebbero equiparati agli alberghi con attività di ristorazione aperte a un pubblico indistinto oppure solo per gli alloggiati, altrimenti equiparati alle altre tipologie di attività recettive compresi gli alberghi, in quanto producono le stesse tipologie e quantità di rifiuti.

Riguardo al punto 10 o 11, uffici, cartolerie ecc. non si ritiene che la tariffa debba esser più alta delle attività recettive in quanto producono di fatto quasi solo carta.

Come anche il punto 14, filatelia, antiquariato, attività che andrebbero incentivate e facilitate, e che non producono particolari rifiuti, quindi andrebbero inserite in una tariffa più agevolata.

Per quanto riguarda i punti 20 e 21 non si ritiene che i pub, mense, ristoranti, hamburgerie, pizzerie debbano pagare meno di bar, caffè, pasticcerie, ma anzi, caso mai il contrario, in quanto queste ultime producono meno rifiuti, avendo anche un orario più ridotto, infatti spesso non sono locali aperti la notte come invece gli altri”;

4. “Riteniamo che si dovrebbe calibrare la tassa degli esercizi di tipo alimentare o somministrazione anche in base alla quantità di rifiuti prodotti e alla capacità effettiva dell'attività di differenziare, conferire e conservare correttamente i rifiuti”.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta dell'11 settembre 2020, in merito alle osservazioni come sopra descritte ha rappresentato quanto segue:

si ritiene che le osservazioni del Consiglio del Municipio I non siano accoglibili in quanto gli articoli che si intendono modificare sono, nella formulazione approvata dalla Giunta Capitolina, esaustivi e coerenti con le norme di riferimento.

Le osservazioni di cui ai punti 3 e 4 attengono, invece, alla determinazione delle tariffe, non oggetto del Regolamento in esame e, quindi, risultano inconferenti.

Atteso che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 24 settembre 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili del Servizio, Claudio Saccotelli e Stefano Cervi, quello di regolarità contabile del Vice Ragioniere Generale Vicario, Marcello Corselli, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), in ordine all'emendamento approvato;

Visto l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 visto l'articolo 1, comma 639 e commi da 641 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n.147;
 visto l'articolo 1, commi da 784 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
 visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
 visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
 vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";
 vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 33 del 30 marzo 2018;
 vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019;
 vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020;
 vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 155 del 2 agosto 2019;

Per i motivi di cui in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di modificare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 30 marzo 2018, come di seguito indicato:
 - A. All'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 sono così riformulati:
 - “1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, ivi compresi quelli relativi allo Stato ed Enti pubblici, a Rappresentanze diplomatiche o sedi o uffici di Stati esteri o Organizzazioni internazionali.
 - 2. Si intendono per:

- a. “locali”, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. “aree scoperte”, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, comprese quelle riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c. “utenze domestiche”, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d. “utenze non domestiche”, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.”
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 del presente Regolamento, sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un'utenza attiva o attivabile ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta per i medesimi siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare.”

B. L'articolo 7 “Locali e aree scoperte soggetti alla tassa” è eliminato.

C. All'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

- “2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile, come di seguito individuati:
- a. adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - b. nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
 - c. nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche, limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - d. locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola;
 - e. per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
 - f. per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;

- g. immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - h. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;”
- D. All’articolo 8, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole “dei successivi pagamenti”, sono aggiunte le parole “qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.”
- E. All’articolo 11, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:
- “3-bis Per cinematografi e teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili sono esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati esclusivamente ad uscite di sicurezza. Per i soli cinematografi e teatri, la superficie imponibile, adibita alle vie di fuga ad uso promiscuo, è ridotta in misura pari al 30%.
 - 3-ter Per autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili di cui alle categorie 4 e 4A, sono esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati esclusivamente ad uscite di sicurezza in misura pari al 30% della superficie disponibile.”
- F. All’articolo 13, commi 2 e 3, le parole “dei componenti del nucleo familiare” sono sostituite con le parole “degli occupanti”.
- G. All’articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis:
- “2-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nei seguenti casi:
 - a. per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l’esercizio dell’attività. La medesima riduzione si applica ai locali ed aree scoperte destinati a fiere e congressi. Qualora l’occupazione sia inferiore a 105 giorni nell’arco dell’anno solare e comunque l’occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a due giorni nell’arco della medesima settimana, la riduzione di cui al periodo precedente è elevata al 60 per cento della parte variabile della tariffa;
 - b. per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa;
 Le riduzioni di cui ai punti a) e b) non possono superare il limite massimo del 30 per cento dell’importo totale della tassa sui rifiuti.”
- H. All’articolo 16, comma 8, dopo le parole “si procede alla compensazione qualora” è aggiunta la parola “non”.

- I. All'articolo 16-bis, comma 4, dopo le parole "sulla prima scadenza utile" è aggiunto il seguente periodo "qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione."
- L. All'articolo 17 il comma 4 è così riformulato:
 "4. Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tassa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, apposita richiesta in cui attesta il possesso dei requisiti di cui al comma 2, accedendo gratuitamente alla sezione "Servizi Tributarî" del portale di Roma Capitale, previa identificazione ai servizi on line del portale. La richiesta di esenzione può essere presentata anche attraverso gli intermediari giuridici (centri di assistenza fiscale, commercialisti, etc.) abilitati."
- M. All'articolo 17, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi 5-bis e 5-ter:
 "5-bis. A partire dal 2021, la richiesta di esenzione deve essere presentata, secondo le modalità indicate al comma 4, entro il 31 marzo dell'anno in cui spetta l'agevolazione e l'esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a che persistano le condizioni prescritte al comma 2; a tal fine il richiedente, alla data del 31 marzo dell'anno in cui spetta l'agevolazione, deve essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità, elaborata in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza - redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014. Qualora le condizioni di cui al comma 2 vengano meno, l'interessato deve presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento.
 5-ter L'ufficio competente provvede annualmente al controllo e alla verifica dell'ISEE posseduto, sulla base delle risultanze della banca dati INPS relativa alle dichiarazioni ISEE ordinarie, e dell'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporta, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di un avviso di accertamento con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi, secondo le disposizioni vigenti in materia di riscossione coattiva, oltre alle ulteriori sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78."
- N. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:
 "Articolo 20 - RISCOSSIONE E VERSAMENTI
 1. La riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuata attraverso l'emissione di avvisi bonari di pagamento, da recapitare al contribuente, anche per posta prioritaria, oppure da notificare anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti indicano: l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe

applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza. L'avviso bonario di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, nonché l'espresso avvertimento che, qualora il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni nella misura stabilita dalla normativa vigente.

2. Il versamento della tassa è effettuato esclusivamente a Roma Capitale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite la piattaforma PagoPA, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e le altre modalità previste dalla legge.
- 2-bis Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato in due rate semestrali, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di marzo-maggio, e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre. La scadenza delle rate è determinata annualmente con provvedimento dirigenziale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo."

O. All'articolo 21, comma 2, le parole "n. 43 del 4 luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle parole "n. 66 del 10 settembre 2019 e successive modificazioni."

P. All'articolo 24, i commi 3, 5, 6 e 7, sono così riformulati:

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento richiesto mediante l'avviso bonario di pagamento di cui all'articolo 20, comma 1, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di liquidazione contenente l'indicazione dell'importo ancora dovuto a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) e di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata e le tariffe applicate. L'avviso di liquidazione deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'articolo 25,

applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine indicato nell'avviso, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono predisposti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 27 del vigente Regolamento Generale delle Entrate e dalle norme di legge vigenti in materia.
7. La firma degli avvisi di cui al presente articolo può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549."

Q. All'articolo 25, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020."

R. All'articolo 25, comma 9, le parole "concernenti il tributo sui rifiuti e sui servizi" sono eliminate.

S. All'articolo 25, comma 10, le parole "n. 10 del 12 marzo 2015," sono sostituite con le parole "n. 4 del 16 gennaio 2020".

T. L'articolo 26 è così riformulato:

"Articolo 26 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita da Roma Capitale in forma diretta oppure tramite soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali o soggetto preposto alla riscossione nazionale, secondo le disposizioni legislative che disciplinano l'affidamento della riscossione, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del vigente Regolamento generale delle entrate."

U. All'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Si applicano le disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, del vigente Regolamento generale delle entrate, concernenti il procedimento di accertamento con adesione."

V. All'articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

"1-bis. Per il solo anno 2020, ai fini dell'applicazione delle categorie di utenze non domestiche 4A e 8A, nonché della determinazione della superficie imponibile per i cinematografi e teatri di cui al secondo periodo del comma 3-bis dell'art. 11, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione TARI di variazione entro il 30 settembre 2020."

Z. Agli Allegati al Regolamento, la Tabella A - CATEGORIE UTENZE TASSA RIFIUTI è sostituita dalla seguente:

Tabella A

CATEGORIE UTENZE TASSA RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Componenti nucleo familiare
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6 o più

UTENZE NON DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Descrizione
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sale giochi.
4	Autorimesse, Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita.
4A	Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.
6	Stabilimenti balneari (gli esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, centri commerciali.
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale.
8A	Agriturismi.
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).
10	Uffici, agenzie.
11	Banche ed istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali.
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli.

13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici.
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.
18	Attività industriali con capannoni di produzione.
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.
21	Bar, caffè, pasticcerie.
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19).
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste.
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.
26	Discoteche, night club.

- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

ROMA



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 33 del 18 luglio 2014
e successivamente modificato con:

- deliberazione di Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015
- deliberazione di Assemblea Capitolina n. 33 del 30 marzo 2018
- deliberazione di Assemblea Capitolina n. 116 del 30 settembre 2020

INDICE

Articolo 1 - Definizioni	4
Articolo 2 - Istituzione della tassa	4
Articolo 3 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 4 - Presupposto della tassa	5
Articolo 5 - Soggetto attivo	6
Articolo 6 - Soggetti passivi	6
Articolo 7 - Locali e Aree scoperte soggetti alla tassa (eliminato).....	7
Articolo 8 - Locali e Aree scoperte non soggetti alla tassa.....	7
Articolo 9- Determinazione della tariffa	9
Articolo 10 - Categorie di utenza	10
Articolo 11 - Determinazione della superficie imponibile	10
Articolo 12 - Commisurazione delle superfici.....	11
Articolo 13 - Utenze domestiche	12
Articolo 14 - Istituzioni scolastiche Statali.....	13
Articolo 15 - Riduzioni tariffarie.....	13
Articolo 16 - Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero dei rifiuti.....	14
Articolo 16-bis - Agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione ..	16
Articolo 16-ter - Ulteriori agevolazioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata	17
Articolo 16-quater - Cumulabilità delle agevolazioni	17
Articolo 17 - Esenzioni.....	18
Articolo 18 - Tassa giornaliera	19
Articolo 19 - Dichiarazione TARI.....	19
Articolo 20 - Riscossione e versamenti	22
Articolo 21 - Dilazioni di pagamento	23
Articolo 22 - Rimborsi e Compensazione	23
Articolo 23 - Importi minimi	23

Articolo 24 - Verifiche e Accertamenti	24
Articolo 25 - Sanzioni e Interessi	25
Articolo 26 - Riscossione coattiva.....	27
Articolo 27 - Contenzioso e istituti deflattivi del contenzioso	27
Articolo 28 - Funzionario responsabile	27
Articolo 29 - Norme transitorie e finali	27

Articolo 1 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a. per "tassa", la prestazione patrimoniale dovuta per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b. per "tariffa", l'importo unitario dovuto in base alle categorie di utenza per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - c. per "rifiuto", ai sensi dell'articolo 184, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - d. per "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali", quelli definiti dall'articolo 183, commi 2 e 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - e. per "rifiuti assimilati agli urbani", quelli definiti e classificati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005;
 - f. per "metodo normalizzato", il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - g. per "piano finanziario", il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite tariffa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti, disciplinato dall'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
 - h. per "Ente Titolare dell'entrata", Roma Capitale, soggetto a cui competono l'applicazione del tributo, nonché tutte le relative attività di riscossione, accertamento e difesa in giudizio;
 - i. per "soggetto gestore", il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, identificato in "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma" o, in forma di dicitura abbreviata, "AMA S.p.A.", costituita ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 - l. per "società in house" la società interamente partecipata che supporta Roma Capitale nell'azione di recupero evasione e nelle attività di accertamento e riscossione.

Articolo 2 Istituzione della Tassa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nel territorio di Roma Capitale, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Articolo 3 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel territorio di Roma Capitale, l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,

- stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e al principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2.
 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4 Presupposto della Tassa

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, ivi compresi quelli relativi allo Stato ed Enti pubblici, a Rappresentanze diplomatiche o sedi o uffici di Stati esteri o Organizzazioni internazionali.
2. Si intendono per:
 - a. “locali”, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. “aree scoperte”, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, comprese quelle riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c. “utenze domestiche”, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d. “utenze non domestiche”, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 del presente Regolamento, sono suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un'utenza attiva o attivabile ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale volta per i medesimi siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare.”
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 5 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è Roma Capitale, Ente Titolare dell'entrata, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tassa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Per quanto riguarda i condomini l'Amministratore è tenuto a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte di Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, l'elenco dei soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del presente Regolamento e partecipanti al condominio (ivi comprese le utenze non domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione quali: superficie (m²), nome occupanti, detentori, proprietari, dati catastali. L'Amministratore è, inoltre, tenuto a comunicare ogni eventuale variazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla stessa. L'Amministratore è tenuto a comunicare la data di cessazione del suo Ufficio. Per tali comunicazioni è permesso anche l'utilizzo di strumenti informatici e posta certificata.

Articolo 7
Locali e aree scoperte soggetti alla Tassa
(eliminato)

Articolo 8
Locali ed aree scoperte non soggetti alla Tassa

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile, come di seguito individuati:
 - a. adibiti ad impianti tecnologici (es. termoelettrici, elettrici, idraulici) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - b. nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
 - c. nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche, limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - d. locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola;
 - e. per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
 - f. per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - g. immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - h. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
3. Nella determinazione della superficie, ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti, non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da Roma Capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, sono individuate categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

CATEGORIE ATTIVITÀ	PERCENTUALE RIDUZIONE SUPERFICIE	CAT.*
Autocarrozzerie	15%	17/18
Verniciatura Galvanotecnici Fonderie	15%	17/18
Falegnamerie	15%	17/18
Autofficine per riparazione veicoli	15%	17
Autofficine di elettrauto	15%	
Gommisti	15%	17
Tipografie	15%	17/18
Lavanderie Tintorie	15%	17
Officine di carpenteria metallica	15%	18
Autofficine di elettrauto	15%	17
Distributori di carburante	15%	5
Ambulatori Medici e Odontoiatrici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978)	15%	10
*17/18=Attività riconducibili ad entrambe le categorie a seconda che siano di dimensioni artigianali (17) o industriali (18)		

In sede di dichiarazione, in aggiunta alle previsioni di cui al comma 6, i contribuenti devono presentare apposita istanza con la quale dichiarano di appartenere alle tipologie di attività indicate e dimostrare la obiettiva impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti speciali con una perizia giurata redatta da professionista abilitato.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto, altresì, della parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, comunque, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
6. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3, 4 e 5, gli interessati sono tenuti a indicare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché a produrre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la seguente documentazione:

- a. dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente;
- b. attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico e FIR (Formulario Identificativo Rifiuti);
- c. modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del M.U.D., idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali e relative attestazioni di conferimento e trasporto a destinazione finale.

La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le Piccole e Medie Imprese, la trasmissione della documentazione può essere effettuata anche dai soggetti previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 33 del 1999 e dall'articolo 48 della L.R. n. 10 del 1987. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 9 Determinazione della Tariffa

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle tariffe relative alla TARI avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia.
3. In conformità al piano finanziario, Roma Capitale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, determina le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono fissati in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al comma 3, si intende prorogata la tariffa in vigore.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Tra

le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

7. A norma del comma 666 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 10 Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. La classificazione delle categorie è quella prevista nell'allegato A) al presente Regolamento.
4. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, alle attività individuate dai codici attività ATECO.

Articolo 11 Determinazione della Superficie Imponibile

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e non ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
 2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o della TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
 3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 1, comma 647, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, Roma Capitale provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
- 3-bis Per cinematografi e teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili sono esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati

- esclusivamente ad uscite di sicurezza. Per i soli cinematografi e teatri, la superficie imponible, adibita alle vie di fuga ad uso promiscuo, è ridotta in misura pari al 30%.
- 3-ter Per autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili di cui alle categorie 4 e 4A, sono esclusi dal computo della superficie imponible i percorsi destinati esclusivamente ad uscite di sicurezza in misura pari al 30% della superficie disponibile.
4. Per gli stabilimenti balneari, la superficie imponible è il 35% della superficie dell'arenile in concessione, al netto degli ingombri degli immobili che vi insistono, che andranno iscritti, per l'intera superficie calpestabile, nella categoria relativa all'attività svolta.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera, laddove disponibile il dato, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Ai fini dell'attività di accertamento per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Articolo 12 Commisurazione delle superfici

1. La superficie imponible è misurata: per i fabbricati, sul filo interno dei muri perimetrali; per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti, che andranno iscritte nella categoria relativa all'attività svolta.
2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.

Articolo 13 utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. domestiche residenti;
 - b. domestiche non residenti.
2. Si considerano utenze domestiche residenti i locali occupati da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe di Roma Capitale. Il numero degli occupanti, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe capitolina, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenza, decreti, ordinanze o altri atti emessi dall'autorità giudiziaria.

3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, il numero degli occupanti è diminuito, previa presentazione di idonea documentazione, delle persone che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a. persona ricoverata in casa di riposo;
 - b. persona detenuta in istituto penitenziario;
 - c. persona che abbia eletto dimora, per motivi di lavoro o di studio, all'estero o in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi.
4. Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente.
5. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai sensi del Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe di Roma Capitale e del numero massimo di posti letto autorizzati.

Articolo 14 Istituzioni Scolastiche Statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 15 Riduzioni tariffarie

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nella misura dell'80 per cento.
2. Per i locali e le aree scoperte è stabilita una riduzione del 50 per cento calcolata sulla quota fissa nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta indifferenziata sia superiore ai mille metri. Ove si tratti di strade private o di aree non aperte al pubblico transito, anche temporaneamente, la distanza è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.

2-bis Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, la tassa sui rifiuti (TARI) è ridotta nei seguenti casi:

- a. per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività. La medesima riduzione si applica ai locali ed aree scoperte destinati a fiere e congressi. Qualora l'occupazione sia inferiore a 105 giorni nell'arco dell'anno solare e comunque l'occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a due giorni nell'arco della medesima settimana, la riduzione di cui al periodo precedente è elevata al 60 per cento della parte variabile della tariffa;
- b. per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, è prevista una riduzione del 50 per cento della parte variabile della tariffa;

Le riduzioni di cui ai punti a) e b) non possono superare il limite massimo del 30 per cento dell'importo totale della tassa sui rifiuti.

3. La tassa sui rifiuti (TARI) è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.
4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, pena, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di cui all'articolo 25.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.

Articolo 16

Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero dei rifiuti

1. L'agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra utenze domestiche e utenze non domestiche. Tale ripartizione è definita nella deliberazione di determinazione della tariffa.
2. Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla qualità delle raccolte differenziate stesse. La quota dell'abbattimento applicato non può essere superiore all'80% della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella deliberazione di determinazione della tariffa. Tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi,

l'amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi alla zona (quartiere, isolato, strada, etc.) cui tali risultati sono attribuiti.

3. È prevista un'agevolazione, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione sulla parte variabile della tariffa, stabilita con la deliberazione di determinazione della tariffa, a favore delle utenze domestiche residenti che praticano l'autocompostaggio. A tal fine, le utenze devono dimostrare di essere dotate delle necessarie condizioni igienicosanitarie previste dalle norme vigenti per l'espletamento di tale pratica. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti, che non abbiano praticato il compostaggio nell'anno precedente, devono presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, dall'1° ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre, una apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare l'autocompostaggio in modo continuativo nel corso dell'anno successivo, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione contiene, inoltre, l'accettazione a consentire l'accesso presso i locali e le aree interessate da parte degli incaricati di Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house al fine di verificare la reale pratica dell'autocompostaggio. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per godere dell'agevolazione, devono, altresì, ricorrere le seguenti condizioni: a) l'attività di autocompostaggio deve essere riconducibile a un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza; b) l'attività di autocompostaggio deve essere praticata continuativamente per tutto il corso dell'anno solare per il quale si presenta l'istanza. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per la pratica dell'autocompostaggio, gli interessati sono tenuti a produrre a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'avvenuta pratica dell'autocompostaggio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente. Entro il medesimo termine, gli utenti che hanno effettuato la pratica dell'autocompostaggio nell'anno precedente, possono dichiarare la rinuncia a praticare l'autocompostaggio per l'anno in corso. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, redige e aggiorna un elenco delle utenze domestiche che hanno dichiarato di effettuare l'attività di autocompostaggio e deve procedere a verifiche a campione sull'effettiva e corretta pratica dell'autocompostaggio da parte dell'utenza. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione, la tariffa indebitamente beneficiata è recuperata con applicazione del tasso di interesse nella misura e secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate.
4. Per le utenze non domestiche che producono in modo rilevante rifiuti organici assimilati agli urbani e praticano l'autocompostaggio, quali, a titolo esemplificativo, le utenze ricomprese nelle categorie di attività 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, di cui all'allegata Tabella A, è prevista un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire con la deliberazione di determinazione della tariffa. L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti da stabilire con apposito provvedimento dell'Amministrazione Capitolina.
5. Per le attività agricole e florovivaistiche, che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, è prevista

un'agevolazione tariffaria mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire con la deliberazione di determinazione della tariffa. L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti da stabilire con apposito provvedimento dell'Amministrazione Capitolina.

6. Per la pratica del compostaggio di comunità è prevista un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa, mediante l'applicazione di una percentuale di riduzione da stabilire nella delibera di determinazione della tariffa, a favore: a) delle utenze domestiche residenti; b) delle utenze non domestiche che producono in modo rilevante rifiuti organici assimilati agli urbani, quali, a titolo esemplificativo, le utenze ricomprese nelle categorie di attività 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, di cui all'allegata Tabella A. Con apposito provvedimento dell'Amministrazione Capitolina sono definite le modalità di applicazione, in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 266 del 29 dicembre 2016.
7. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, e la quantità totale di rifiuti speciali assimilati agli urbani potenzialmente producibile dall'attività, determinata moltiplicando il coefficiente K_d di cui alla deliberazione di determinazione della TARI per il numero dei m^2 occupati. Al fine di ottenere l'agevolazione, gli interessati sono tenuti a produrre a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti nell'anno precedente, allegando, a pena di inammissibilità, idonea documentazione, quale, a titolo esemplificativo: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo; copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 debitamente compilati. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
8. Nell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi prescritti, si procede alla compensazione qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 16-bis

Agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione

1. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è ridotta in ragione dei quantitativi effettivamente ritirati

dalla vendita e oggetto di donazione, mediante l'applicazione sulla parte variabile dei coefficienti stabiliti con la deliberazione di determinazione della tariffa.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Le modalità di certificazione del dato relativo ai quantitativi ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, l'ambito di operatività e le ulteriori modalità applicative sono definite con specifico provvedimento attuativo dell'Amministrazione Capitolina.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che venga presentata un'apposita istanza con allegata la documentazione di cui al comma 3 attestante l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nonché i quantitativi. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e l'agevolazione opera mediante compensazione a valere sulla prima scadenza utile, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 16-ter

Ulteriori agevolazioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti
e per l'incremento della raccolta differenziata

1. È prevista una riduzione della parte variabile della TARI per le utenze domestiche e le utenze non domestiche che adottano le misure e gli interventi indicati nel "Piano operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale", approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017, finalizzati alla prevenzione della produzione dei rifiuti, e/o all'incremento della quantità di raccolta differenziata
2. Le percentuali di riduzione sono stabilite con la deliberazione di determinazione della tariffa.
3. Le modalità applicative sono definite con specifici provvedimenti attuativi dell'Amministrazione Capitolina.

Articolo 16-quater

Cumulabilità delle agevolazioni

1. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni di cui agli artt. 16, commi 1-6, 16-bis e 16-ter, in ogni caso, non può superare la soglia stabilita con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Articolo 17

Esenzioni

1. Roma Capitale assicura, l'esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti (TARI) a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente.

2. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore all'importo di Euro 6.500,00 e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI o la Tares maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
 3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.
 4. Al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento totale della tassa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 31 dicembre dell'anno in cui spetta l'agevolazione, apposita richiesta in cui attesta il possesso dei requisiti di cui al comma 2, accedendo gratuitamente alla sezione "Servizi Tributarî" del portale di Roma Capitale, previa identificazione ai servizi on line del portale. La richiesta di esenzione può essere presentata anche attraverso gli intermediari giuridici (centri di assistenza fiscale, commercialisti, etc.) abilitati.
 5. L'esenzione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.
- 5-bis. A partire dal 2021, la richiesta di esenzione deve essere presentata, secondo le modalità indicate al comma 4, entro il 31 marzo dell'anno in cui spetta l'agevolazione e l'esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a che persistano le condizioni prescritte al comma 2; a tal fine il richiedente, alla data del 31 marzo dell'anno in cui spetta l'agevolazione, deve essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità, elaborata in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza - redatta secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014. Qualora le condizioni di cui al comma 2 vengano meno, l'interessato deve presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento.
- 5-ter. L'ufficio competente provvede annualmente al controllo e alla verifica dell'ISEE posseduto, sulla base delle risultanze della banca dati INPS relativa alle dichiarazioni ISEE ordinarie, e dell'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporta, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di un avviso di accertamento con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi, secondo le disposizioni vigenti in materia di riscossione coattiva, oltre alle ulteriori sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
6. L'esenzione di cui al presente articolo, ai sensi di legge, è finanziata da apposita autorizzazione di spesa iscritta in bilancio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 18 Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la tassa è dovuta in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.
4. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare al Dipartimento Risorse Economiche tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 19 Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo o loro incaricati muniti di delega devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da Roma Capitale, deve essere presentata all'Ente Titolare, anche per il mezzo del soggetto gestore o della società in house:
 - a. in concomitanza con la presentazione della dichiarazione di variazione anagrafica;
 - b. entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, e comunque entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 684, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Nei casi di fallimento il curatore, entro 90 giorni dalla data della nomina, presenta a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura e provvede, altresì, al versamento del tributo dovuto per gli importi maturati sino al periodo di durata della procedura fallimentare.
5. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio o variazione ed è efficace anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.
6. La dichiarazione è inviata a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house: a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata a/r; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione; d) per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale; e) tramite posta elettronica certificata (PEC).

7. La dichiarazione può essere presentata anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza.
8. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
9. Per le utenze domestiche la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - d. numero degli occupanti i locali;
 - e. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/ detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f. dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dell'immobile, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
 - g. superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
 - h. data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - i. ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
 - l. cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - m. motivo della cessazione;
 - n. firma del dichiarante.
10. Per le utenze non domestiche la dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale ed ogni unità locale a disposizione, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. generalità del legale rappresentante, codice fiscale e residenza;
 - c. indicazione della categoria di appartenenza secondo la tabella delle categorie di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento;
 - d. dati catastali relativi a: sezione (eventuale), foglio, particella e subalterno (eventuale); indirizzo di ubicazione dei locali/aree, compresa di scala, edificio e numero dell'interno, ove esistente;
 - e. superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e loro partizioni interne;
 - f. data di inizio occupazione o conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g. data di presentazione della dichiarazione;
 - h. data di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - i. ubicazione dei locali od aree e loro destinazione d'uso;
 - l. cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - m. motivo della cessazione;
 - n. firma del legale rappresentante.
11. È fatto obbligo agli Uffici dell'anagrafe capitolina di comunicare al soggetto gestore o alla società in house, con cadenza quadrimestrale, tutti i codici famiglia iscritti in anagrafe e le iscrizioni relative alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, ecc..
12. La cessazione può essere accertata d'ufficio da Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio, quali cessazione della

- somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi, dichiarazione di fallimento, ecc.
13. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tributario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25. A tal fine, in via esemplificativa, può essere prodotto uno dei seguenti documenti:
 - a. disdetta del contratto di locazione;
 - b. bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica;
 - c. provvedimento di esecuzione di sfratto;
 - d. atto di compravendita;
 - e. dichiarazione di cessazione attività rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
 14. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TIA o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 20

Riscossione e versamenti

1. La riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuata attraverso l'emissione di avvisi bonari di pagamento, da recapitare al contribuente, anche per posta prioritaria, oppure da notificare anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tali atti indicano: l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenza. L'avviso bonario di pagamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, nonché l'espresso avvertimento che, qualora il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine previsto, si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni nella misura stabilita dalla normativa vigente.
 2. Il versamento della tassa è effettuato esclusivamente a Roma Capitale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite la piattaforma PagoPA, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e le altre modalità previste dalla legge.
- 2-bis Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.

3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato in due rate semestrali, con invio degli atti relativi al primo semestre nel periodo di marzo-maggio, e di quelli relativi al secondo semestre nel periodo settembre-novembre. La scadenza delle rate è determinata annualmente con provvedimento dirigenziale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 21

Dilazioni di pagamento

1. Per casi specifici di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, è possibile procedere alla rateizzazione dell'importo della tassa sui rifiuti (TARI) da versare, nel rispetto delle garanzie di solvibilità patrimoniali.
2. Per i principi in materia di dilazione di pagamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019 e successive modificazioni.

Articolo 22

Rimborsi e Compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa sui rifiuti dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La compensazione è effettuata mediante la presentazione di un apposito modulo almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento generale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 23

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa sui rifiuti (TARI) qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 9, comma 7, è inferiore a euro 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa sui rifiuti (TARI), tributo provinciale, interessi e sanzioni è inferiore a euro 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa sui rifiuti.
3. Non si fa luogo a rimborso se l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 9, comma 7, è inferiore a euro 12,00.

Articolo 24 Verifiche e accertamenti

1. Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, si procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Per le operazioni di cui sopra, si ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate/Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Dipartimento Risorse Economiche, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - degli atti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - di ogni banca dati utile per l'esecuzione delle attività di controllo.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento richiesto mediante l'avviso bonario di pagamento di cui all'articolo 20, comma 1, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di liquidazione contenente l'indicazione dell'importo ancora dovuto a titolo di tassa sui rifiuti

(TARI) e di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata e le tariffe applicate. L'avviso di liquidazione deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), la fissazione del termine per l'effettuazione del pagamento, la determinazione degli importi a titolo di interessi e sanzioni previsti dall'articolo 25, applicabili quando il versamento non venga effettuato, in tutto o in parte, entro il termine indicato nell'avviso, nonché l'espresso avvertimento che si procederà alla riscossione coattiva dei versamenti omessi, parziali o tardivi e dei relativi interessi e sanzioni.

4. Nei casi in cui dalle verifiche e dai controlli effettuati ai sensi del presente articolo, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvede alla notifica di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni previste dall'articolo 25 e delle spese.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono predisposti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 27 del vigente Regolamento Generale delle Entrate e dalle norme di legge vigenti in materia.
7. La firma degli avvisi di cui al presente articolo può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
8. Nel caso di emissione di atti o di iscrizioni a ruolo che risultassero, in base ad ulteriori accertamenti o alla produzione di documenti, parzialmente o totalmente errati, si procederà alla loro rettifica o annullamento entro 90 giorni dall'istanza in autotutela di parte o dal momento in cui l'errore risulta comprovato.

Articolo 25 Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 472 del 1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente dal Regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si applica inoltre, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e ss.mm.ii.
10. Per le violazioni di ogni obbligo derivante dalle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. e della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020.

Articolo 26 Riscossione Coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita da Roma Capitale in forma diretta oppure tramite soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali o soggetto preposto alla riscossione nazionale, secondo le disposizioni legislative che disciplinano l'affidamento della riscossione, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del vigente Regolamento generale delle entrate.

Articolo 27 Contenzioso e Istituti deflativi del contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Si applicano le disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, del vigente Regolamento generale delle entrate, concernenti il procedimento di accertamento con adesione.

Articolo 28 Funzionario Responsabile

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate, è designato un funzionario responsabile del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.


Articolo 29 Norme transitorie e finali

1. Per l'anno 2018, e fino al completamento del processo di internalizzazione della tassa sui rifiuti (TARI), il soggetto gestore continua a svolgere in supporto a Roma Capitale le attività di gestione ivi comprese la riscossione spontanea, l'accertamento e la gestione del contenzioso.
- 1-bis. Per il solo anno 2020, ai fini dell'applicazione delle categorie di utenze non domestiche 4A e 8A, nonché della determinazione della superficie imponibile per i cinematografi e teatri di cui al secondo periodo del comma 3-bis dell'art. 11, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione TARI di variazione entro il 30 settembre 2020.
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Alla data di entrata in vigore della tassa sui rifiuti (TARI) disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali, del tributo relativo alle annualità pregresse.

CATEGORIE UTENZE TASSA RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Componenti nucleo familiare
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6 o più
UTENZE NON DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Descrizione
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sale giochi.
4	Autorimesse, Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita.
4A	Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali.
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.
6	Stabilimenti balneari (gli esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, centri commerciali.
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale.
8A	Agriturismi.
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).
10	Uffici, agenzie.
11	Banche ed istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali.
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli.
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.

16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici.
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.
18	Attività industriali con capannoni di produzione.
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.
21	Bar, caffè, pasticcerie.
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19).
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste.
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.
26	Discoteche, night club.



PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA AVENTE PER OGGETTO: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Luglio l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, nominato con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019, risulta così composto:

Gianluca CALDARELLI Presidente
Maria Antonietta REA Componente
Giuseppe ALIVERNINI Componente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Visto lo Statuto;

Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il punto 7) della lettera b del primo comma il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima pareri, "*con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di.....proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali...*";

Visto che con l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata abrogata la IUC fatta eccezione della componente collegata alla gestione dei rifiuti (TARI);

Rilevato che l'Amministrazione Capitolina ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) sia per quanto riguarda le fattispecie assoggettate, sia per per la regolamentazione delle esenzioni e delle modalità di riscossione nonché per adeguare i riferimenti normativi alle mutate disposizioni;

Visti i contenuti delle proposte di modifiche in oggetto e considerato che le stesse sono state redatte in conformità alle disposizioni normative in materia;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato sia dal Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche che dalla Ragioniera Generale ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Vista l'attestazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e J), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, in merito alla coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Vista l'attestazione di avvenuta assistenza giuridico amministrativa resa dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale e dal Direttore competente, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Tuel D.Lgs 267/2000.

esprime parere favorevole

Sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina (prot. n. RC/17437/2020, trasmessa con nota del Segretariato Generale prot. n. RC/19498 del 17.07.2020, acquisita con prot. n. RQ/12393 del 20.07.2020) avente per oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 33 DEL 30 MARZO 2018, E RIPUBBLICAZIONE INTEGRALE DELLE STESSO" (Dec. G.C. n. 96 del 17 luglio 2020).

L'ORGANO DI REVISIONE

Gianluca CALDARELLI

Maria Antonietta REA

Giuseppe ALIVERNINI

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli, 7 contrari e l'astensione del Consigliere De Vito.

Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Ardu, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo, Mennuni, Palumbo, Pelonzi, Piccolo, Tempesta e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 116.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 13 ottobre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 ottobre 2020.

Li, 12 ottobre 2020

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: P. Ciutti